

Corso Gestori Crisi da sovraindebitamento – 2023

Lezione VIII[^]

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

(capo IX D.Lgs 12/01/2019 n°14)

Dott. Massimo Barberis

AMBITO DI APPLICAZIONE– chi può chiederla

(art.268 C.C.I.I.)

► a) debitore in stato di sovraindebitamento

art.2 c.1 lett.c – sovraindebitamento: *«lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start up, innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ...»*

art.2 c.1 lett.a. – crisi: *«lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi»*

art.2 c.1 lett.b – insolvenza: *«lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni»*

- ▶ (art.2 c.1 lett.d – impresa minore : «*impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a € 300.000 nei 3 eserc. precedenti; 2) ricavi, in qualunque modo risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a €200.000 nei 3 eser.prec.; 3) debiti anche non scaduti di ammontare non superiore ad € 500.000...»*)
- ▶ anche se esula dalla specificità della procedura:
(art.2 c.1 lett.e – consumatore: «*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.....»*)

► b) domanda del creditore:

- quando il debitore è in stato di insolvenza
- i debiti scaduti e impagati sono superiori ad € 50.000
- La pendenza di procedure esecutive individuali in corso non è ostativa all'accesso alla procedura di L.C.
- Non si prosegue sulla domanda del creditore e quindi non viene aperta la Liquidazione Controllata quando l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure con possibili azioni giudiziarie recuperatorie.
- Il deposito della domanda di accesso alla procedura sospende interessi legali o convenzionali (ad esclusione dei crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio).

► c) provvedimento del Giudice Delegato (art.83):

- ❑ In caso di revoca delle altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (Ristrutturazione Debiti del Consumatore – Concordato Minore) il Giudice Delegato, su istanza del debitore, dispone la conversione della procedura in Liquidazione Controllata.
- ❑ La conversione della procedura può essere proposta anche dai creditori o dal P.M. in caso di atti in frode o inadempimento di altra procedura.

Beni esclusi dalla liquidazione:

- Crediti impignorabili ex art.545 cpc (crediti alimentari, sussidi, ecc.)
- Stipendio, salario, pensione, reddito dell'attività se imprenditore, nei limiti di quanto indicato dal Tribunale per il mantenimento del debitore e della sua famiglia
- Quanto deriva dall'usufrutto legale dei beni dei figli, i beni in fondo patrimoniale esclusi i debiti contratti per scopi relativi ai bisogni della famiglia ex art.170 c.c.
- Cose impignorabili per disposizione di legge

Predisposizione e presentazione della domanda: (art.269 C.C.I.I.)

- ▶ La domanda si compone di:
 - *Ricorso del debitore*
 - *cui è allegata la Relazione dell'OCC contenente:*
 - *valutazione della completezza e attendibilità della documentazione allegata alla domanda dal debitore e in precedenza esaminata dall'OCC*
 - *disamina della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore*
- ▶ Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC (senza necessità di patrocinio legale)
- ▶ Entro 7 giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, l'OCC informa AdE-Riscossione – Uffici Fiscali – Uffici Fiscali degli Enti Locali (per IMU, TARSU, ecc) competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore.

La Relazione dell'O.C.C.:

Contenuto della Relazione dell'OCC:

1. *Cenni sulla normativa*
2. *Esame della domanda presentata dal ricorrente*
3. *Risultati dell'accesso alle banche dati e delle altre verifiche dell'O.C.C.*
4. *Disamina delle cause dell'indebitamento*
5. *Disamina della situazione economica del debitore*

La Relazione dell'O.C.C.:

(segue) Contenuto della Relazione dell'OCC:

- 6. Disamina della completezza e attendibilità della documentazione a base della domanda dell'istante - giudizio dell'O.C.C.*
- 7. Esame dell'attivo patrimoniale*
- 8. Esame del passivo patrimoniale*
- 9. Ipotesi di riparto a favore dei creditori*
- 10. Spese di procedura (anticipazioni dell'O.C.C. e Fondo Spese)*
- 11. Conclusioni dell'O.C.C. sulla domanda del ricorrente e sulle prospettive della procedura*

FASI DELLA PROCEDURA DI L.C.

I^FASE) APERTURA DELLA PROCEDURA:

(art.270 C.C.I.I.)

I.A) SENTENZA DI APERTURA DELLA PROCEDURA

Il Tribunale verificati :

- ❖ l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV° (procedure di regolazione della crisi: Accordi – Piani di Ristrutturazione Soggetti ad Omologazione – Piani di ristrutturazione dei Debiti del Consumatore–Liquidazione Giudiziale – Concordato Minore – Concordato Preventivo)
- ❖ i presupposti di cui agli artt.268 e 269 CCII di cui detto in precedenza

Dichiara con Sentenza l'apertura della procedura di L.C.

Il Tribunale con la Sentenza:

- Nomina il Giudice Delegato
- Nomina il Liquidatore (confermando l'O.C.C. in caso di domanda del debitore ovvero, per giustificati motivi, scegliendo nell'apposito elenco degli iscritti nel circondario – con obbligo di indicarne la motivazione in caso di deroga –)
- Ordina al debitore il deposito (se imprenditore) entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie per legge
- Ordina al debitore il deposito dell'elenco dei creditori

- **Assegna** ai creditori di cui al precedente elenco e ai terzi aventi diritti sui beni del debitore, un termine non superiore a 60 giorni – prorogabile di ulteriori 30 giorni ex art.272 c.1 – entro il quale, a pena di inammissibilità, devono comunicare al Liquidatore a mezzo PEC l'eventuale domanda di rivendica o restituzione ovvero di ammissione al passivo (ex art.201 C.C.I.I. per la Liquidazione Giudiziale). Il tutto deve avvenire via PEC ex art.10 C.C.I.I.
- **Ordina** al debitore la consegna dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione (può, in casi particolari, autorizzarne l'utilizzo da parte del debitore o di terzi). Il provvedimento è titolo esecutivo da eseguirsi a cura del Liquidatore

- ▶ **Dispone** la pubblicazione della Sentenza sul sito internet del Tribunale o del Ministero di Giustizia. Anche nel Registro Imprese se trattasi di imprenditore
- ▶ **Ordina** la trascrizione della Sentenza alla Conservatoria dei Reg.Immob. se vi sono beni immobili ovvero nei registri competenti in caso di beni mobili registrati.

(adempimenti solitamente posti a cura del Liquidatore).

La sentenza di apertura della L.C. produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili con eventuali effetti di cui all'art.256

C.C.I.I. - estensione -

▶ **I.B) ACCETTAZIONE INCARICO DI LIQUIDATORE**

▶ **Accettazione incarico:**

- ❑ *«Il sottoscritto, _____ nominato liquidatore della suddetta procedura di Liquidazione controllata dei beni ex artt.268 ss. CCI con Decreto di accoglimento del _____ notificato a mezzo PEC il _____ comunica di accettare la carica .*
- ❑ *Si dichiara altresì l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste per legge.*
- ❑ *Dichiara altresì di essere in grado di effettuare telematicamente le comunicazioni di legge della procedura in oggetto.»*

Al Liquidatore si applicano:

- art.4-bis D.Lgs. 15/2019 Norme Antimafia: Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

- art.35 c.2. D.Lgs. 15/2019: L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, con esclusione degli incarichi già in corso quale coadiutore, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compensi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato.

▶ **I.C) TRASCRIZIONI E NOTIFICHE PRELIMINARI:**

- ▶ In adempimento della Sentenza di apertura della procedura il Liquidatore:
 - Pubblica la Sentenza sul sito internet del Tribunale o del Ministero di Giustizia.
 - Pubblica la Sentenza nel Registro Imprese se trattasi di imprenditore
 - Trascrive la Sentenza alla Conservatoria dei Registri Immobiliari se vi sono beni immobili
 - Trascrive la Sentenza nei registri competenti (PRA, ecc.) in caso di beni mobili registrati (automezzi, natanti, ecc.)

- Notifica la Sentenza al debitore
- Notifica la Sentenza ai creditori (eventualmente previa integrazione dell'elenco fornito dal debitore nella domanda art.272 c.1)

Altre attività necessarie:

- Attivazione PEC della procedura
- Apertura c/c della procedura

▶ I.D) EFFETTI SUI BENI DEL DEBITORE:

- ❑ La Sentenza che dichiara aperta la procedura, da tale data priva il debitore dell'amministrazione e disponibilità dei suoi beni allora esistenti, compresi i beni che pervengono durante la procedura (dedotti i costi per l'acquisizione conservazione di tali beni).
- ❑ Si può rinunciare ad acquisire quei beni i cui costi da sostenere superino il presumibile valore di realizzo. Consigliabile la comunicazione ai creditori affinché, se ritengono, possano proseguire azioni esecutive individuali.

► **I.E) EFFETTI PER I TERZI:**

❑ **DIVIETO DI PROSECUZIONI DI AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI IN CORSO:**

dal giorno dell'apertura della procedura nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura stessa, può essere iniziata o proseguita sui beni dell'attivo della procedura.

❑ **DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI SUCCESSIVE:**

I creditori con titolo posteriore all'avvenuta pubblicità della Sentenza di apertura della L.C. (art.270 c. lett. f) non possono avviare alcuna azione individuale esecutiva o cautelare sui beni del patrimonio di liquidazione.

❑ **CONCORSO DEI CREDITORI:**

l'apertura della procedura apre il concorso dei creditori al soddisfacimento sul patrimonio del debitore.

Ogni credito, di qualunque natura (mobiliare o immobiliare, prededucibile o con diritto di prelazione) deve essere accertato e ammesso alla procedura.

▶ **I.F) CONCONSO DI PROCEDURE:**

- ❑ Quando la domanda di ammissione alla procedura di L.C. è proposta dai creditori o dal P.M. e il debitore chiede l'accesso ad un'altra delle procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (di cui al Titolo 4° capo 2° – Ristrutturazione Debiti del Consumatore o Concordato Minore) il Giudice sospende l'esame dell'ammissione alla L.C. e concede un termine per l'integrazione o modifica della domanda.

- ❑ Nella pendenza di tale termine non può essere aperta la L.C.
- ❑ La domanda di apertura della L.C. diventa improcedibile quando in concomitanza viene aperta una procedura di Concordato Preventivo (di cui al Tirolo 4° capo 3°).
- ❑ Alla scadenza del termine di sospensione senza che il debitore abbia integrato la domanda o non si siano aperte le suddette procedure alternative, viene avviato l'iter di apertura della L.C.

► **I.G) CONTRATTI E RAPPORTI PENDENTI:**

- ❑ Se un contratto è ineseguito o non completamente eseguito nelle prestazioni principali alla data di apertura della procedura, il contratto rimane sospeso fino a quando il Liquidatore, sentito il debitore, decide di subentrare nel contratto in luogo del debitore ovvero di sciogliersi (salvo il caso in cui trattasi di contratti ad effetti reali in cui sia già avvenuto il trasferimento del diritto).
- ❑ L'altro contraente può mettere in mora il Liquidatore chiedendo al Giudice un termine (non superiore a 60 giorni) entro cui il Liquidatore debba decidere. Se non decide entro detto termine il contratto si considera sciolto.

- ❖ Se il Liquidatore subentra nel contratto in luogo del debitore:
assume dalla data del subentro tutti i relativi obblighi del contratto.
Diventano prededucibili solo i crediti maturati nel corso della procedura.
- ❖ Se il Liquidatore si scioglie dal contratto:
L'altro contraente ha diritto di insinuare al passivo della procedura il credito precedentemente maturato ma non ha diritto a risarcimento del danno.

II^FASE) INVENTARIO:

(art.272 c.2 C.C.I.I.)

Il Liquidatore entro 90 giorni dall'apertura della L.C. redige l'INVENTARIO dei beni del debitore acquisiti alla procedura.

(Consigliabile il deposito a fascicolo della procedura)

III^FASE) PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE:

(art.272 c.2 e art. 213 c.3-4 C.C.I.I.)

Il Liquidatore entro 90 giorni dall'apertura della L.C. redige il Programma di Liquidazione della procedura contenente:

- criteri e Modalità della liquidazione dei beni immobili (procedura competitiva in caso di vendita in L.C. ovvero in caso di Esecuzione immobiliare in corso valutazione sulla eventuale prosecuzione – per le vendite utilizzo del sito telematico delle Esecuzioni Immobiliari);

- criteri e Modalità della liquidazione dei beni mobili (procedura competitiva – utilizzo del sito telematico delle Esecuzioni);
- criteri e modalità della riscossione dei crediti;
- indicazione dei tempi presumibili di liquidazione dei beni e di realizzo dei crediti (il Programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura);
- indicazione dei presumibili costi di vendita dei beni e realizzo dei crediti;

- indicazione di possibili azioni giudiziali o subentro in liti pendenti, con indicazione dei presumibili costi (almeno del 1° grado di giudizio);
- resoconto sulle eventuali attività di liquidazione già compiute, incassi già avvenuti, giacenze sul c/c della procedura.

Il Programma deve essere depositato in Cancelleria (PCT)
per l'approvazione del Giudice Delegato,

▶ IV^FASE) FORMAZIONE DEL PASSIVO:

III.a) FORMAZIONE DEL PROGETTO DI STATO PASSIVO:

Scaduto il termine per la presentazione delle DOMANDE TEMPESTIVE da parte dei creditori il Liquidatore:

- Predispone il PROGETTO DI STATO PASSIVO (elenco dei creditori con importi e relativi diritti di prelazione, grado di privilegio, ipoteche, ecc.). I creditori sorti in funzione della L.C. sono soddisfatti in prededuzione sui beni oggetto di loro pegno o ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
- Lo comunica all'indirizzo PEC indicato dai creditori nella loro domanda (se manca si intende comunicato mediante deposito della comunicazione in Cancelleria – PCT –).
- Nella comunicazione informa i creditori che entro 15 giorni possono presentare osservazioni – sempre via PEC –).

In assenza di osservazioni:

- Il Liquidatore forma lo STATO PASSIVO
- Lo deposita in Cancelleria (PCT)
- Lo fa inserire nel sito web del Tribunale o del Ministero

Se vi sono osservazioni:

- se il Liquidatore le ritiene fondate predispone un nuovo PROGETTO DI STATO PASSIVO;
- in presenza di contestazioni non superabili rimette il Progetto e gli atti (osservazioni, contestazioni ecc.) al Giudice Delegato il quale decide e con decreto motivato forma in via definitiva lo STATO PASSIVO;
- il Decreto viene comunicato dal Liquidatore ai creditori, viene depositato in Cancelleria (PCT) e inserito nel sito web del Tribunale o del Ministero.

Contro il Decreto può essere presentato reclamo al Tribunale.

Il procedimento avviene con contraddittorio delle parti

DOMANDE TARDIVE:

la domanda tardiva può essere presentata:

- fino a quando non siano esaurite tutte le operazioni di riparto dell'attivo
- se il creditore prova che il ritardo non è dipeso da causa a lui imputabile (ad es. mancata comunicazione della procedura ex art.272)
- se la domanda è trasmessa entro 60 giorni dalla eventuale causa impeditiva

Se la domanda è inammissibile il Giudice Delegato dichiara con Decreto l'inammissibilità.

Il provvedimento è reclamabile (stesse precedenti modalità).

Se la domanda è ammissibile si prosegue con analoga procedura vista per le domande tempestive.

V^FASE) AZIONI EVENTUALI DEL LIQUIDATORE:

- ▶ Appositamente autorizzato dal Giudice Delegato, il Liquidatore può compiere attività ulteriori rispetto a quelle previste dal Programma di Liquidazione approvato dal Giudice Delegato:
 - proseguire o avviare altre attività finalizzate al recupero di altri beni o svolgere azioni dirette al recupero dei crediti;
 - proseguire o avviare attività volte a far dichiarare inefficaci atti compiuti dal debitore in danno dei creditori;
 - avviare o proseguire azioni legali.

VI^FASE) LIQUIDAZIONE DEI BENI:

Il Liquidatore compie le attività previste dal Programma di Liquidazione.

Si devono applicare, se possibile, le disposizioni sulle vendite giudiziali (procedure competitive).

Nel caso di vendite immobiliari il Giudice ordina la cancellazioni delle iscrizioni pregiudizievoli.

Ogni sei mesi il Liquidatore redige una RELAZIONE SEMESTRALE delle attività svolte (la mancata informativa è causa di revoca dall'incarico).

VII^FASE) RENDICONTO DEL LIQUIDATORE:

Terminate le attività di liquidazione il liquidatore redige il RENDICONTO della procedura e lo sottopone al Giudice Delegato che verificata la conformità al Programma di Liquidazione e alle disposizioni di Legge:

- ❖ lo approva
- ❖ liquida il compenso del Liquidatore

Se non lo approva:

- Indica gli atti necessari al completamento o alle modifiche dell'attività di liquidazione
- Indica un termine (anche prorogabile) per l'effettuazione di dette operazioni

Se il Liquidatore non vi provvede nei termini lo sostituisce (tenendone conto nella liquidazione del compenso)

VIII^FASE) RIPARTO DELL'ATTIVO:

Approvato il Rendiconto il Liquidatore:

- predispone un PROGETTO DI RIPARTO;
- lo comunica al debitore e ai creditori (dando un termine non superiore a 15 giorni per presentare eventuali osservazioni).

Se non vi sono osservazioni o contestazioni:

- lo comunica al Giudice Delegato;
- il Giudice Delegato ne autorizza l'esecuzione da parte del Liquidatore.

Se vi sono osservazioni o contestazioni:

- Il Liquidatore verifica se vi sia possibilità di risoluzione dei problemi apportando le necessarie e dovute modifiche al Progetto di Riparto
- In caso contrario rimette gli atti al Giudice Delegato che provvede in merito con Decreto reclamabile.

E' possibile, in corso di procedura di L.C., effettuare RIPARTI PARZIALI, applicando le stesse modalità sopra indicate.

IX^FASE) CHIUSURA DELLA PROCEDURA:

Effettuato il Riparto Finale la procedura si chiude con Decreto del Tribunale, applicando le stesse modalità e casistiche della Liquidazione Giudiziale (art.233).

Con il Decreto di chiusura il Giudice su istanza del Liquidatore ne autorizza il pagamento del compenso come in precedenza liquidato.